

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA**CORTE FEDERALE D'APPELLO -Decisione n.1 del 02/02/2021**

Tabella voti - Diritto di voto in Assemblea (requisiti per il riconoscimento del) - Iscrizione al Registro CONI delle società ed associazioni dilettantistiche (asserita carenza della) - Relazione del Segretario generale (valore probatorio della) - Tribunale Federale (poteri istruttori del) – Costituzione in Appello della Federazione – Inammissibilità

In relazione al giudizio relativo alla formazione e validità delle Tabelle voti per l'Assemblea Nazionale, non rileva l'errore sul procedimento attivato (ex art. 103 Regolamento organico FIS in luogo di quello ex art. 1 del Regolamento CONI ricorsi avverso Tabelle Voti) quando il procedimento si sia comunque basato sul contraddittorio.

Nel giudizio di primo grado, gli organi di giustizia federali godono dei poteri istruttori previsti dall'art.75 comma 1 del regolamento organico FIS; risulta quindi ammissibile una relazione del Segretario generale della Federazione che riferisca sui fatti e circostanze oggetto della contestazione.

Nel giudizio di appello risulta tardiva la presentazione di ulteriori motivi di censura relativa alla formazione della tabella voti, che non siano stati sviluppati unitamente alle "motivazioni a sostegno dell'impugnazione", da proporsi tassativamente entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella voti ex art.1 lett.a) del Regolamento CONI.

La vicenda in esame trae origine dal ricorso avverso fa formazione della Tabella Voti per l'assemblea elettiva nazionale basato sulla contestazione, da parte della ASD ricorrente, del diritto di voto riconosciuto in capo ad altre associazioni e società sportive, asseritamente carenti del requisito dell'iscrizione al Registro CONI delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

All'esito della decisione del Tribunale Federale, che basa la propria decisione sulla acquisita Relazione del Segretario Generale della Federazione in ordine a tempistiche e modalità di iscrizione delle società convenute, la ricorrente propone reclamo davanti alla Corte Federale d'Appello avverso tale decisione, lamentando l'erronea scelta del procedimento applicabile (ex art.103 Regolamento organico FIS in luogo del procedimento ex art.1 Regolamento CONI per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive), la valenza probatoria riconosciuta alla relazione del Segretario Generale ed indicando altresì, oltre al principale motivo (carenza di iscrizione al Registro CONI) anche ulteriori generiche carenze che inficerebbero il diritto di voto delle convenute; nel giudizio davanti alla Corte Federale di Appello si costituisce altresì la Federazione, chiedendo il rigetto del reclamo.

In relazione a questo ultimo punto la Corte, accogliendo eccezione della reclamante, dichiara inammissibile la costituzione della Federazione, dal momento che nel giudizio in questione solo le associazioni e società sportive affiliate possono assumere la qualifica di “controinteressato”, come previsto espressamente dall’art.1 lett. b del Regolamento CONI per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive.

Sulla questione dell’erronea scelta del procedimento, sebbene si riconosca la ragione della reclamante, tuttavia si ritiene che il giudizio di primo grado si sia comunque basato sul principio del contraddittorio, senza quindi che la validità del procedimento e della relativa decisione ne risentissero in alcun modo.

Sulla questione della valenza probatoria della Relazione del Segretario Generale la Corte di Appello richiama la circostanza dell’assunzione, ricordando che il Tribunale Federale ritenne opportuno chiedere al Segretario Generale della FIS una relazione sulle circostanze di fatto dedotte da parte reclamante; in tale relazione, il Segretario Generale riferì come il termine per presentare domanda di ri-affiliazione abbia scadenza il 31 gennaio di ogni anno (ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Organico FIS), sicché ogni società può perfezionare la propria posizione entro tale termine, consolidando quindi diritti ed obblighi inerenti lo status di affiliata (nonché la situazione relativa all’iscrizione nel Registro CONI). Nella documentazione trasmessa dal Segretario Generale, viene rilevato altresì come le società ed associazioni convenute avessero integrato tutte le informazioni richieste e sanato ogni irregolarità ottenendo quindi la corretta iscrizione al registro CONI. Tale relazione e la documentazione trasmessa risultano acquisibili e valutabili dal giudice di primo grado in forza di quanto previsto dall’art. 75 comma 1 del Regolamento di Giustizia FIS in materia di poteri istruttori del giudicante. Anche all’esito delle verifiche effettuate in sede di giudizio di appello, peraltro, risulta la continuità dell’iscrizione al Registro CONI in relazione a tutte le convenute.

Oltre alla principale motivazione, non risultano valutabili neanche le ulteriori generiche doglianze presentate in appello, dal momento che per esse viene a porsi una questione di tardività della presentazione, non essendo state sviluppate unitamente alle “motivazioni a sostegno dell’impugnazione” entro il termine previsto dall’art.1 lett. a) del Regolamento CONI per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive.

a cura del dott. Domenico Mandalari (praticante avvocato del Foro di Reggio Calabria – domenicomandalari90@libero.it - Coordinamento Calabria) e della Commissione Giustizia Sportiva Nazionale